



**COMUNE DI  
PRATA DI PORDENONE**

**DISCIPLINARE  
DI MERCATO  
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI  
AGRICOLI**

**“PRATA AGRIZERO”**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. .. del ....

COMUNE DI  
PRATA DI PORDENONE  
PROVINCIA DI  
PORDENONE



**EMAS**  
Gestione ambientale verificata  
Reg. N° IT-000639

## SOMMARIO

<b>TITOLO I. ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1. Istituzione e finalità.....	3
Art. 2. Gestione.....	3
<b>TITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI, REQUISITI E ASSEGNAZIONE POSTEGGI.....</b>	<b>4</b>
Art. 3. Area di mercato.....	4
Art. 4. Trasferimento temporaneo del mercato.....	4
Art. 5. Numero posteggi e dimensioni.....	4
Art. 6. Soggetti ammessi alla vendita.....	4
Art. 7. Prodotti in vendita.....	5
Art. 8. Criteri di assegnazione dei posteggi.....	5
Art. 9. Posteggi stagionali.....	6
Art. 10. Durata autorizzazione di occupazione suolo pubblico.....	6
Art. 11. Modifiche.....	6
<b>TITOLO III. SVOLGIMENTO DEL MERCATO.....</b>	<b>7</b>
Art. 12. Giornata del mercato.....	7
Art. 13. Mercati straordinari.....	7
Art. 14. Orari di svolgimento del mercato.....	7
Art. 15. Modalità di vendita.....	7
Art. 16. Altre attività consentite.....	8
<b>TITOLO IV. OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI.....</b>	<b>9</b>
Art. 17. Obblighi degli operatori.....	9
Art. 18. Divieti.....	9
Art. 19. Assenze dal mercato.....	9
Art. 20. Responsabilità.....	10
Art. 21. Controlli.....	10
Art. 22. Revoca e decadenza dell'autorizzazione.....	10
Art. 23. Sanzioni amministrative.....	11
<b>TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>12</b>
Art. 24. Rinvio normativo.....	12
Art. 25. Abrogazione di norme.....	12
Art. 26. Entrata in vigore.....	12

### ALLEGATI:

Sub A: cartografia area di mercato.

Sub B: cartografia raggio di 40 chilometri.

## **TITOLO I. ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI.**

### **Art. 1. Istituzione e finalità.**

1. Il comune di Prata di Pordenone istituisce il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "Prata AgriZero".
2. Il presente disciplinare di mercato ne regola le modalità di vendita, ed è finalizzato a favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, la valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi, in conformità ai principi sanciti dal Decreto 20.11.2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27.12.2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" e nel rispetto dei principi e norme previste dalle disposizioni vigenti.
3. L'esercizio dell'attività all'interno del mercato "Prata AgriZero" non è assoggettato alla disciplina sul commercio in sede fissa o su area pubblica.

### **Art. 2. Gestione.**

1. Il mercato "Prata AgriZero" è gestito dal comune di Prata di Pordenone che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e la valorizzazione.
2. Al Comune in qualità di gestore compete in particolare:
  - a. l'organizzazione del funzionamento del mercato;
  - b. l'assegnazione a ciascun produttore agricolo del relativo posteggio;
  - c. la rilevazione delle presenze dei produttori agricoli;
  - d. la promozione di eventi divulgativi e promozionali connessi ai prodotti locali;
  - e. la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento.
3. Il Comune potrà affidare l'organizzazione e la gestione del mercato "Prata AgriZero" a soggetti privati, con preferenza ad enti e associazioni dei produttori, che avranno la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare e adempiere alle incombenze amministrative e tributarie locali; in tal caso resta in capo al Comune la supervisione ed il controllo.

## **TITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI, REQUISITI E ASSEGNAZIONE POSTEGGI.**

### **Art. 3. Area di mercato.**

1. Il mercato "Prata AgriZero" si svolge sulla piazza Wanda Meyer nell'area individuata nella cartografia allegata sub A al presente disciplinare per formarne parte integrante e sostanziale.

### **Art. 4. Trasferimento temporaneo del mercato.**

1. Il Responsabile del servizio comunale competente può stabilire il trasferimento temporaneo del mercato o di parte di esso in un'altra area, per motivi di interesse pubblico, quali, a titolo esemplificativo, la sicurezza pubblica, l'indisponibilità dell'area per l'esecuzione di lavori pubblici o privati, lo svolgimento di manifestazioni con notevole afflusso di persone.

### **Art. 5. Numero posteggi e dimensioni.**

1. La planimetria dettagliata del mercato, recante il numero, le dimensioni, la localizzazione e l'eventuale tipologia merceologica dei posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta comunale.

2. I posteggi sono dislocati secondo criteri di ordine merceologico, anche in relazione alle esigenze di allacciamento ai sottoservizi.

3. L'eventuale area di servizio, da utilizzare per il parcheggio dell'automezzo o per il deposito di merci, sarà concordata successivamente all'assegnazione del posteggio compatibilmente con lo spazio disponibile.

### **Art. 6. Soggetti ammessi alla vendita.**

1. Possono esercitare la vendita nel mercato "Prata AgriZero" gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 che rispettino le seguenti condizioni:

a. ubicazione dell'azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal registro delle imprese, entro un raggio di 40 chilometri dalla sede del mercato, così come risultante dalla cartografia allegata sub B al presente disciplinare, o nel territorio della provincia di Pordenone;

b. vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

c. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001.

2. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi legittimi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato hanno diritto a continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, formulando apposita richiesta al Comune.

3. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto del presente disciplinare, delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa e deve tener conto delle disposizioni a tutela dei consumatori.

## **Art. 7. Prodotti in vendita.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b. del presente disciplinare, i prodotti di cui ai sensi di legge e di regolamento è consentita la vendita, vengono classificati nelle seguenti categorie merceologiche, sulla base del principio della prevalenza così come dichiarata dall'operatore:

- a. ortaggi, frutta fresca e secca;
- b. prodotti dell'apicoltura;
- c. prodotti lattiero caseari;
- d. carne, prodotti a base di carne, salumi;
- e. pesce e prodotti ittici;
- f. uva, vino e prodotti derivati;
- g. olive e olio;
- h. uova;
- i. conserve alimentari vegetali o miste;
- j. cereali e leguminose da granella, comprese le farine o altri prodotti di prima lavorazione;
- k. piante e fiori;
- l. chiocciole ad uso alimentare;
- m. funghi coltivati;
- n. prodotti minori locali (erbe essiccate, aromatiche, oli essenziali....).

2. Ciascuna categoria merceologica di cui al comma 1 non può essere presente in un numero di posteggi superiore al 30% del totale dei posteggi del mercato.

3. I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene e sanità degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

4. E' vietato vendere, detenere per la vendita, o esporre animali vivi.

5. Gli operatori possono avvalersi di imprese di trasformazione dei propri prodotti agricoli; in tal caso le etichettature devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalla normativa in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice; qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della propria materia prima.

## **Art. 8. Criteri di assegnazione dei posteggi.**

1. L'assegnazione dei posteggi agli operatori in sede di istituzione del mercato e successivamente per l'assegnazione di posteggi vacanti, avviene tramite procedura ad evidenza pubblica.

2. L'assegnazione del posteggio avviene in base ai seguenti criteri da applicarsi in ordine di priorità, da applicare in caso di pluralità di domande concorrenti:

- a. maggior numero di presenze maturate nel mercato "Prata AgriZero"; in sede di istituzione del mercato, si fa riferimento al maggior numero di presenze maturate nel mercato agricolo sperimentale;
- b. categoria merceologica di cui all'articolo 7, comma 1, non presente nel mercato;
- c. ubicazione dell'azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal registro delle imprese, nel comune di Prata di Pordenone;
- d. minore distanza stradale fra la sede del mercato e l'ubicazione dell'azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal registro delle imprese.

3. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del presente disciplinare.

### **Art. 9. Posteggi stagionali.**

1. L'operatore può chiedere di partecipare al mercato per l'intero anno, oppure per un periodo di durata inferiore all'anno solare nel caso di produzioni a carattere stagionale.
2. Nel caso di assegnazioni stagionali il relativo posteggio potrà essere assegnato, nella restante parte dell'anno, ad altro operatore già presente in graduatoria o individuato con procedura ad evidenza pubblica, con i criteri di cui all'articolo 8.

### **Art. 10. Durata autorizzazione di occupazione suolo pubblico.**

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico all'interno del mercato ha la durata di 5 (cinque) anni, decorsi i quali si procederà con una nuova procedura ad evidenza pubblica.

### **Art. 11. Modifiche.**

1. Le imprese assegnatarie di posteggio devono comunicare entro 30 giorni al Comune ogni estensione e/o modifica rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, inclusa l'eventuale eliminazione di prodotti agricoli.
2. A seguito della comunicazione, il Comune procede all'eventuale rettifica della graduatoria delle imprese autorizzate alla partecipazione al mercato.

### **TITOLO III. SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**

#### **Art. 12. Giornata del mercato.**

1. Il mercato si svolge ogni settimana, nella giornata di venerdì.
2. Nel caso in cui nella giornata del mercato ricorra una festività, compresa quella del santo patrono, il mercato "Prata AgriZero" non si terrà, salvo la previsione di mercati straordinari di cui all'articolo 13 del presente disciplinare.
3. La data di effettuazione del mercato può essere variata in via temporanea per motivi di pubblico interesse, con atto del Responsabile del servizio comunale competente e comunicata agli operatori con ragionevole anticipo.

#### **Art. 13. Mercati straordinari.**

1. Il Responsabile del servizio comunale competente, sentita la Giunta comunale, può stabilire ulteriori date di svolgimento del mercato "Prata AgriZero", nonché modificare l'orario di cui all'articolo 14.
2. In particolare, in occasione di particolari ricorrenze e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato "Prata AgriZero" può essere svolta durante l'intera giornata.

#### **Art. 14. Orari di svolgimento del mercato.**

1. Il mercato "Prata AgriZero" si svolge dalle ore 7.30 alle ore 12.30, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento mezz'ora prima, e di lasciare l'area mezz'ora dopo.
2. L'operatore deve occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore, relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità; in particolare non può abbandonare il posteggio prima del normale orario di chiusura in caso di esaurimento anticipato delle proprie merci.

#### **Art. 15. Modalità di vendita.**

1. Nell'area del mercato la vendita deve avvenire nel rispetto della superficie dell'area assegnata, utilizzando gazebo di colore chiaro la cui dotazione è a carico dell'operatore.
2. L'utilizzo di automarket è consentito esclusivamente per la vendita di prodotti freschi o altamente deperibili, in deroga alle superfici dell'area.
3. Le postazioni devono avere i seguenti requisiti:
  - a. rispettare le norme generali di igiene e sanità;
  - b. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità;
  - c. essere di materiale igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti in vendita;
  - d. essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
4. La vendita deve rispettare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.
5. Gli operatori devono adottare modalità operative tese a ridurre il peso e volume degli

imballaggi, utilizzando materiali facilmente riciclabili e privilegiando nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta riciclabile o di altro materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

**6.** Le merci devono essere pesate con bilance tarate e vendute a peso netto, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 16. Altre attività consentite.**

**1.** All'interno del mercato "Prata AgriZero" possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.



## **TITOLO IV. OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI.**

### **Art. 17. Obblighi degli operatori.**

1. Gli operatori partecipanti al mercato "Prata AgriZero" devono osservare i seguenti obblighi:

- a. rispettare gli orari di svolgimento del mercato, così come stabiliti dall'articolo 14 del presente disciplinare;
- b. collocare le proprie postazioni di vendita nello spazio concesso, senza occupare una superficie maggiore o diversa;
- c. tenere pulito lo spazio occupato, ed al termine della vendita lasciare pulita e sgombera da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Comune;
- d. proteggere il suolo occupato e l'area di ingombro con opportuni accorgimenti per evitare di imbrattare il suolo pubblico;
- e. pagare i tributi comunali, con particolare riferimento a quelli inerenti l'occupazione di suolo pubblico e la raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali;
- f. indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- g. esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola (logo);
- h. garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda;
- i. presentare al Comune le comunicazioni previste dalla normativa vigente, compresa quella di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;
- j. presentare annualmente, entro il 31 gennaio, all'ufficio comunale competente un'autocertificazione attestante il persistere dei requisiti prescritti per la partecipazione al mercato, nonché l'indicazione dei prodotti posti in vendita e la loro provenienza.

### **Art. 18. Divieti.**

1. Agli operatori partecipanti al mercato "Prata AgriZero" è fatto divieto di:

- a. cedere ad altri l'utilizzo dell'area;
- b. scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;
- c. insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico, la segnaletica, gli elementi e gli impianti di arredo urbano;
- d. tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- e. tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- f. vendere al di fuori delle aree a posteggio con "merce a braccio";
- g. infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera.

### **Art. 19. Assenze dal mercato.**

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato "Prata AgriZero" con continuità e senza assenze non giustificate.

2. L'operatore che non occupi il posteggio entro l'orario del mercato, è considerato

assente, salvo giustificato motivo, quale a titolo esemplificativo il peggioramento delle condizioni atmosferiche o il grave ed improvviso impedimento.

3. Le assenze determinate da condizioni atmosferiche avverse non sono considerate tali nel caso in cui le condizioni atmosferiche abbiano causato l'assenza di più della metà degli operatori.

4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, ferie nella misura massima di 10 (dieci) giornate di mercato all'anno, o insufficienza di produzione nella misura massima di 5 (cinque) giornate di mercato all'anno, devono essere debitamente giustificati, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

5. L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non è considerata assenza.

6. L'autorizzazione decade in caso di assenze ingiustificate per un numero superiore a 4 (quattro) nell'anno solare.

#### **Art. 20. Responsabilità.**

1. Il Comune non risponde di eventuali danni che derivassero, per qualsiasi motivo, a persone o cose dallo svolgimento del mercato "Prata AgriZero".

#### **Art. 21. Controlli.**

1. Il mercato "Prata AgriZero" è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni del D.M. 20.11.2007.

2. Gli operatori devono consentire agli organi competenti l'effettuazione di verifiche, anche mediante rilevamento fotografico, sia presso il banco di vendita, sia presso le attrezzature adiacenti, sia nella propria azienda agricola anche se situata in Comune diverso, sulle effettive produzioni e sulle rispettive quantità.

3. Gli operatori devono consentire agli organi competenti l'effettuazione di verifiche mediante accesso ai propri documenti fiscali e amministrativi.

4. Gli operatori sono tenuti a dimostrare il rispetto di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

#### **Art. 22. Revoca e decadenza dell'autorizzazione.**

1. Il Comune può revocare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ai sensi di legge.

2. In particolare il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, di quanto disposto dai regolamenti comunali in materia, dal presente disciplinare di mercato, dalle normative di legge.

3. L'omesso o insufficiente versamento dei tributi locali comporta l'avvio del procedimento di revoca.

4. Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni, è previsto:

a. l'invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate ed eventuale assegnazione di un termine per ottemperare;

b. nel caso in cui il soggetto non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, sospensione dal mercato fino a quattro giornate consecutive;

c. nel caso in cui il soggetto persista nella violazione il Responsabile del servizio competente procederà alla revoca della concessione del posteggio.

5. Il Comune può disporre la revoca in presenza di tre diffide di cui al comma 4 lettera a.
6. L'autorizzazione decade per i motivi e con le modalità di cui alla normativa vigente.

**Art. 23. Sanzioni amministrative.**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non disponga la legge, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis D.Lgs. 267/2000, così come applicabile nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con applicazione delle procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

## **TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI.**

### **Art. 24. Rinvio normativo.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applica la normativa vigente.
2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.

### **Art. 25. Abrogazione di norme.**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune in contrasto o incompatibili con quelle del presente disciplinare.

### **Art. 26. Entrata in vigore.**

1. Il presente disciplinare entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto comunale.

### **ALLEGATI:**

- Sub A: cartografia area di mercato.
- Sub B: cartografia raggio di 40 chilometri.